



**COMUNE DI TRE VILLE**  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione  
della Giunta Comunale n. 234**

**OGGETTO:** Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Leonardi Matteo | - Sindaco     |
| 2. Bolza Sergio    | - Vicesindaco |
| 3. Fedrizzi Andrea | - Assessore   |
| 4. Simoni Claudia  | - Assessore   |

Assenti i Signori:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Serafini Tullio | - Assessore |
|--------------------|-------------|

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE**

Certifico Io sottoscritto  
Segretario Comunale, che  
copia del presente verbale  
viene pubblicata il giorno

**22/12/2017**

all'albo telematico dove  
rimarrà esposta per 10 giorni  
consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

**Oggetto:** Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

VISTI i seguenti Decreti Sindacali con i quali sono stati approvati i piani di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014:

- n. 1/2015 dd. 07.04.2015 ex Comune di Ragoli;
- n. 1/2015 dd. 31.03.2015 ex Comune di Preore;
- n. 1/2015 dd. 07.04.2015 ex Comune di Montagne

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 28.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

CONSIDERATO che l'ente ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pertanto, con decreto del Commissario straordinario del Comune di Tre Ville n. 69 dd. 23.03.2016 si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000 di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 08.06.2017, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione n. 5 di data 27.02.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017–2019 e il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO l'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (elenco

A):

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.  
L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2016 – 2018 per gli enti trentini, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

VISTI gli esiti della ricognizione, come riportati nel prospetto che segue:

| <b>Organismi, Enti strumentali e Società</b>  | <b>% di partecipazione</b> | <b>Organismi e Enti strumentali</b> | <b>Società controllata</b> | <b>Società partecipata a totale partecipazione e pubblica</b> | <b>Affidatari a diretta di servizi pubblici</b> | <b>Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione" (Elenco A)</b> | <b>Da inserire nel gruppo "Bilancio consolidato" (Elenco B)</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop</b> | 0,51%                      | NO                                  | NO                         | SI                                                            | NO                                              | NO                                                                  | NO                                                              |

|                                                    |         |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Funivie Madonna di Campiglio Spa</b>            | 0,0019  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Funvie Pinzolo Spa</b>                          | 0,01308 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Emmeci Group Spa</b>                            | 0,7654  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Madonna di Campiglio Pinzolo Val Redena spa</b> | 3,882   | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.</b> | 10,46   | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Giudicarie Gas Spa</b>                          | 2,1246  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Geas spa</b>                                    | 1,92    | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| <b>Primiero Energia Spa</b>                        | 0,1117  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Tregas Spa</b>                                  | 7,4311  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| <b>Trentino Trasporti Esercizio Spa</b>            | 0,001   | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| <b>Trentino Riscossioni Spa</b>                    | 0,0142  | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| <b>Informatica Trentina Spa</b>                    | 0,0125  | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| <b>Centro Servizi condivisi soc. coop.</b>         | 0,0029  | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| <b>Retragas S.r.l.</b>                             | 0,6242  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

CONSIDERATO pertanto che l'elenco degli enti appartenenti al gruppo Pubblica Amministrazione è formato dai seguenti soggetti (elenco A):

| Società                                 | Data costituzione | Capitale sociale | Quantità titoli | Valore nominale | %     |  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| <b>Trentino Trasporti Esercizio Spa</b> | 2008              | € 2.300.000,00   | 23              | 23,00           | 0,001 |  |

ATTESO che sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, (salvo i casi di società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo in riferimento al 2018).

CONSIDERATO, inoltre, che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto A) "Gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto B) "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti, in riferimento al 2017 e al 2018, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.
- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

CONSIDERATO che al momento non è possibile calcolare la soglia di irrilevanza riferita ai parametri economici e patrimoniali poiché l'ente non ha ancora adottato la contabilità economico – patrimoniale, si ritiene comunque di inserire nel secondo elenco tutti gli enti che potrebbero essere oggetto di consolidamento, ad esclusione delle società di cui l'ente detiene una partecipazione inferiore all' 1%, salvo il caso dell'affidamento diretto, rinviando a successivo provvedimento, l'eventuale esclusione per irrilevanza.

DATO ATTO pertanto che gli organismi, enti strumentali e Società che devono essere compresi nell'elenco degli enti appartenenti al gruppo bilancio consolidato, sono i seguenti:

| Società                                 | Data costituzione | Capitale sociale | Quantità titoli | Valore nominale | %     |  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| <b>Trentino Trasporti Esercizio Spa</b> | 2008              | € 2.300.000,00   | 23              | 23,00           | 0,001 |  |

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il regolamento di contabilità dell' ex Comune di Ragoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 23.12.2009 che, da previsioni dell'art. 9 della L.R. n. 18/2015 ha validità di Regolamento di Contabilità del Comune di Tre Ville;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi relativi al bilancio consolidato:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese:

| Società                          | Data costituzione | Capitale sociale | Quantità titoli | Valore nominale | %     |  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| Trentino Trasporti Esercizio Spa | 2008              | € 2.300.000,00   | 23              | 23,00           | 0,001 |  |

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che potrebbero essere compresi nel bilancio consolidato:

| Società                          | Data costituzione | Capitale sociale | Quantità titoli | Valore nominale | %     |  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| Trentino Trasporti Esercizio Spa | 2008              | € 2.300.000,00   | 23              | 23,00           | 0,001 |  |

- 2) DI DARE INFORMAZIONE agli enti e società di cui al "Gruppo bilancio consolidato" di quanto previsto dal presente atto e di impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- 3) DI DARE ATTO che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) DI DARE ATTO che l'ente, non ha calcolato i parametri di irrilevanza riferiti ai propri dati economici e patrimoniali poiché non ha ancora adottato la contabilità economico – patrimoniale e pertanto, rinvia a successivo provvedimento, l'eventuale esclusione di enti o società per irrilevanza;
- 5) DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- 6) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Matteo Leonardi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il / ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Lì, 20/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Sabrina Priami

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione sono/non sono pervenute opposizioni, reclami o ricorsi.

Lì, 02.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Priami